REGOLAMENTO (CEE) N. 477/86 DEL CONSIGLIO

del 25 febbraio 1986

che adotta misure appropriate per gli scambi con la Spagna o il Portogallo di prodotti trasformati a base di oli

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 89, paragrafo 1, e l'articolo 234, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, a norma dell'articolo 93, paragrafo 4, dell'atto di adesione, fino al 31 dicembre 1990, negli scambi di prodotti trasformati a base di oli contemplati dal regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3768/85 [2], sono adottate misure appropriate per tener conto della differenza dei prezzi di questi oli in Spagna e nella Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985;

considerando che, a norma dell'articolo 291, paragrafo 4, dell'atto, fino al 31 dicembre 1990, negli scambi di prodotti trasformati a base di oli vegetali destinati al consumo umano, ad eccezione di quelli a base di olio d'oliva, sono adottate misure appropriate per tener conto della differenza dei prezzi di questi oli in Portogallo e nella Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985;

considerando che, nell'ambito del regime di controllo dei prezzi e dei quantitativi di taluni prodotti del settore dei grassi istituiti in virtù degli articoli 94 e 292 dell'atto, sono possibili sensibili differenze di prezzo tra la Spagna, il Portogallo e la Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985; che possono risultarne distorsioni degli scambi dei prodotti contenenti una parte considerevole di oli o di grassi; che è pertanto opportuna prevedere la possibilità di applicare un importo compensativo atto a correggere eventuali distorsioni,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Se si manifesta un divario di prezzo significativo, tale da provocare distorsioni negli scambi, può essere applicato un importo compensativo negli scambi di taluni prodotti trasformati a base di oli o di grassi tra la Spagna o il Portogallo, da una parte, e la Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985, dall'altra.

2. L'importo compensativo è limitato all'incidenza della differenza di prezzo delle materie prime di cui agli articoli 94, paragrafo 1, lettera b), ed all'articolo 292, paragrafo 1, lettera b).

Articolo 2

Le modalità di applicazione del presente regolamento sono adottate secondo la procedura prevista dall'articolo 38 del regolamento 136/66/CEE, ed in particolare per quanto concerne:

— i prodotti soggetti, per corrente di scambi, all'applicazione dell'importo compensativo,

— il livello, per ciascun prodotto, dell'importo compensativo applicabile agli scambi in questione.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 1° marzo 1986.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 25 febbraio 1986.

Per il Consiglio

Il Presidente

G. BRAKS

---

(1) GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.
(2) GU n. L 362 del 31. 12. 1985, pag. 8.